

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 321/2022

del 9 dicembre 2022

**che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento)
dell'accordo SEE [2023/1263]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1948 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1949 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato V dell'accordo SEE, dopo il punto 10zt (Decisione di esecuzione (UE) 2022/1340 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"10zu. **32022 D 1948:** Decisione di esecuzione (UE) 2022/1948 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 14.10.2022, pag. 43).

10zv. **32022 D 1949:** Decisione di esecuzione (UE) 2022/1949 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 14.10.2022, pag. 46).".

Articolo 2

Nell'allegato VIII dell'accordo SEE, dopo il punto 11zt (Decisione di esecuzione (UE) 2022/1340 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"11zu. **32022 D 1948:** Decisione di esecuzione (UE) 2022/1948 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 14.10.2022, pag. 43).

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.10.2022, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 268 del 14.10.2022, pag. 46.

